

N. R.G. ****/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ****/2023

tra

ATTORI

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONVENUTO

Oggi **20 marzo 2024**, alle ore **12,30**, innanzi al dott. ****, sono comparsi:

Per **** l'avv. Gherardini in sostituzione dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO

Per **** l'avv. Gherardini in sostituzione dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** l'avv. ****

I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive istanze, deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza alle ore 16,30.

Le parti dichiarano di rinunciare a comparire alla lettura della sentenza.

Il Giudice

Alle ore 16,30 il giudice legge la sentenza, assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice

N. R.G. **/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice ****

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ****/2023 promossa da:

**** (C.F. ****), con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
**** (C.F. ****), con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. ****), con il patrocinio dell'avv. ****

RESISTENTE

Oggetto: pubblico impiego; retribuzione professionale docenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6.3.2023 presso la cancelleria del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, ****, docente di Scuola dell'Infanzia (EEEE), e ****, docente di Scuola Primaria (AAAA) hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione. Le parti ricorrenti hanno premesso che avevano stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze brevi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come da prospetto analitico riportato nell'atto introduttivo, e che in tali periodi non era stata corrisposta loro la cd. "retribuzione professionale docenti" prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.2.2001 corrisposta dal MIUR esclusivamente ai docenti in ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato aventi scadenza al 31 agosto e al 30 giugno, come indicato nella Nota Ministeriale "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2013". Le parti ricorrenti hanno dedotto di avere subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato ovvero per lo svolgimento di supplenze continuative annuali, nonostante il servizio reso e le responsabilità affidate fossero del tutto sovrapponibili a quelli dei predetti docenti e che la mancata erogazione dell'emolumento costituisse violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine contenuto. Hanno chiesto, pertanto, che fosse accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al versamento delle somme dovute (maturate e non corrisposte) in virtù del riconoscimento della predetta voce retributiva.

All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che non è in contestazione ed è stato provato per mezzo della documentazione prodotta con il ricorso, che le parti ricorrenti hanno svolto prestazioni di lavoro subordinato quale docente negli anni scolastici indicati in ricorso alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratti a tempo determinato di durata breve e saltuaria e non hanno percepito la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 2001, corrisposta esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato ovvero con supplenze di durata annuale al 31 agosto e al 30 giugno.

L'art. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio

scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Prevede, inoltre, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

La clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce “il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Ciò posto, passando all’esame del caso in oggetto, le parti ricorrenti, assunte per svolgere la stessa attività di insegnamento, ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale di quella del docente sostituito, anche se per un periodo di tempo limitato, come non è in contestazione.

Ne discende che le parti ricorrenti hanno diritto, alla stregua dei docenti a tempo indeterminato o titolari di supplenza annuale alla valorizzazione della funzione docente con l’erogazione della retribuzione accessoria introdotta dall’art. 7 del CCNL del 2001. Va pertanto condiviso il consolidato - e quindi con valenza nomofilattica - principio di diritto espresso dalla Suprema Corte che afferma che risulta “ (...) conforme alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva **** (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio; (...)” (Cass. Sez. L., Ord. n. **** del 2020; Cass. sez. Lav. ord. n. **** del 2020).

Le predette pronunce hanno dato continuità all’orientamento espresso dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. **** del 27/07/2018 di cui si riporta la parte motiva: “(,,) l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto

avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. ****/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva ****, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; 5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. **** sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. **** e Cass. 11.1.2016 n. **** sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. **** in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa ****, ****; 13.9.2007, causa ****, ****; 8.9.2011, causa **** ****); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. **** (oggi ****), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (****, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (****, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause **** e ****, ****; 7.3.2013, causa ****, ****); 5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il

valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. ****); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD; 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario; 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese (...)».

Pertanto, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 2018, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie.

Osserva il Tribunale che la domanda di **** va accolta nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato: ed infatti, come in ogni altra fattispecie in cui il dipendente imputi alla pubblica amministrazione un ritardo o un inadempimento (mancato pagamento) nel versamento dello stipendio (di tutto lo stipendio o solo anche di alcune voci), il regime della prescrizione applicabile è quello quinquennale, dovendosi solo ricordare che, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, ex art. 1224 cc, il risarcimento del danno può consistere solo dall'attribuzione degli interessi moratori, salva la prova (eventuale) del maggior danno. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. ****/2011 della ****, nel ribadire il suo costante orientamento, ha, al riguardo, chiarito che, in tema di spettanze retributive al pubblico dipendente, il termine di prescrizione decennale può trovare applicazione solo quando spetti all'amministrazione di riconoscere e determinare la sussistenza del diritto vantato, previo accertamento delle condizioni necessarie per la sua liquidazione, e non già allorché il credito (cui accede la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria) derivi direttamente da disposizioni di legge o di contratti collettivi di lavoro. Trova, dunque, conferma la natura quinquennale della prescrizione del credito fatto valere dalla parte ricorrente, derivando lo stesso dalla diretta applicazione della clausola 4 della citata Direttiva Europea. Sempre in materia di prescrizione dei crediti pecuniari dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, solo nel caso in cui l'atto

interruttivo derivi da una iniziativa del lavoratore creditore esso può considerarsi esteso anche al credito relativo agli accessori, mentre l'eventuale riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione debitrice non è, in genere, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008 non deve essere altresì riconosciuto il beneficio per i periodi in cui le docenti sono state assenti per malattia e pertanto:

- quanto a **** in relazione ai periodi dal **** al ****;
- quanto a **** in relazione ai periodi **** - ****, **** -****.
****_****e ****

In conclusione, deve dichiararsi tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, nei limiti della prescrizione quinquennale ed esclusi dal computo i predetti giorni di assenza per malattia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del d.m. 55/14 - valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia – con la maggiorazione per la pluralità di parti.

P.Q.M.

Il Tribunale

- dichiara il diritto di **** e di **** alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratti a tempo determinato, nel periodo dal 13.3. 2018 al 30.6.2018 e dal 27.9.2018 al 30.6.2019, nei limiti della prescrizione quinquennale ed esclusi dal computo i giorni di assenza per malattia; per l'effetto condanna il MI, nella persona del Ministro pro tempore, al versamento in favore della parte ricorrente di detto beneficio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il MI alla rifusione delle spese del processo che liquida in € ****, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore dei ****.

Bologna il 20/3/2024

Il Giudice Unico
